

COMUNE DI PREORE

DISCIPLINARE PER UTILIZZO
DELLA CASA DELLA COMUNITA' "MONDRONE"
approvato con delibera consiglio n. 25 dd. 29.09.2010

ARTICOLO 1

Il Comune di Preore garantisce il massimo utilizzo dell'immobile denominato "Casa della Comunità Mondrone" al fine di favorire lo sviluppo sociale e culturale dell'intera Comunità.

ARTICOLO 2

Hanno titolo di utilizzare la Casa della Comunità rispettando le norme previste dal presente disciplinare:

1. Le Associazioni culturali, educative, sociali, turistiche e ricreative operanti sul territorio comunale;
2. I gruppi spontanei presenti sul territorio comunale;
3. Tutti i censiti di Preore;
4. Associazioni, gruppi, spontanei, Enti e partiti politici anche non operanti prevalentemente sul territorio comunale, purché attuino iniziative che possano interessare la Comunità.

L'utilizzo dovrà essere per attività senza fini di lucro e confacente alle caratteristiche fisiche e strutturali dei vari locali e specificate negli articoli seguenti.

ARTICOLO 3

Il piano seminterrato è stato destinato a sale giochi ed è a disposizione di gruppi e singoli.

Al pianoterra la sala di maggiori dimensioni verrà utilizzata per riunioni, incontri e rinfreschi, ecc. di gruppi di numero adeguato.

Le tre restanti sale verranno assegnate a maggiori associazioni in funzione delle loro necessità.

Al primo piano la sala polivalente sarà destinata all'attività di spettacolo, intrattenimento, video, riunioni assembleari, incontri culturali ed attività motoria.

ARTICOLO 4

L'utilizzo delle strutture è autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Per quanto riguarda le associazioni l'utilizzo delle sale a loro riservate è libero nel rispetto delle norme previste dal presente disciplinare .

Per favorire un utilizzo migliore della Casa, il Sindaco convoca periodicamente, quando è ritenuto necessario o viene richiesto, una riunione con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle Associazioni e gruppi spontanei del Comune che usufruiscono delle

strutture al fine di concordare un programma di utilizzo. L'accordo su tale programma equivale ad autorizzazione all'uso dell'immobile.

ARTICOLO 5

Ai rappresentanti delle Associazioni viene consegnata una chiave per accedere ai locali loro assegnati, previa compilazione di apposito modulo (responsabilità). La chiave viene custodita dal Presidente o dal delegato dall'Associazione e non può essere ceduta a terzi o duplicata.

L'uso occasionale delle sale (compleanni, capodanno, rinfreschi, ecc.) viene autorizzato, previa compilazione di apposito modulo di richiesta (allegato 1), solo a soggetti maggiorenni.

Qualora necessiti utilizzare le attrezzature, deve essere effettuata specifica richiesta all'Amministrazione comunale.

Per favorire l'accesso alla struttura oltre che in Municipio la chiave è depositata presso il Bar Alpino.

Colui che apre e accede alla Casa Mondrone è tenuto a rilevare eventuali danneggiamenti alle strutture e a comunicarli al Sindaco o all'Assessore competente o agli uffici comunali o al Bar Alpino dove ha ritirato la chiave.

Colui che chiude e riconsegna la chiave deve curare che le luci siano spente, che le finestre siano chiuse e che il riscaldamento sia in posizione corretta, ciò per quanto riguarda i locali usufruiti.

L'accesso al piano terra e al primo piano è consentito alle associazioni o gruppi o singoli previa autorizzazione del Sindaco e dell'Assessore delegato.

ARTICOLO 6

L'utilizzo della Casa Mondrone è gratuito per tutti i soggetti citati al precedente articolo 2.

Per gli altri soggetti l'Amministrazione si riserva di decidere, caso per caso, sia sulla concessione della Casa Mondrone che su un'eventuale richiesta di rimborso spese.

ARTICOLO 7

Chiunque accede alla Casa Mondrone deve attuare un comportamento adeguato in modo da non disturbare, danneggiare, imbrattare o rovinare la struttura o gli arredi.

Chiunque commetta tali azioni oltre ad essere perseguito penalmente ai sensi di legge dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dei locali.

L'utilizzo della Casa della Comunità Mondrone comporta l'accettazione automatica del presente disciplinare e solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose all'interno della struttura.

ARTICOLO 8

L'Amministrazione comunale garantisce le pulizie generali degli spazi comuni della Casa Mondrone, mentre sono a carico delle Associazioni la pulizia e la cura dei locali a loro

riservati. Inoltre, chiunque usi sale della Casa Mondrone a scopo conviviale, deve provvedere alla pulizia dei locali utilizzati.

L'utilizzo dell'impianto di riscaldamento è riservato all'operaio comunale per quanto riguarda la gestione generale, mentre è a carico dei responsabili delle singole Associazioni per quanto riguarda i locali loro riservati e la sala polivalente. Utilizzi non conformi dell'impianto di riscaldamento comporteranno l'assunzione delle relative responsabilità.